

IL PRESIDENTE
IN QUALITÀ DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 19 del 7 Novembre 2022

Fondo integrativo per l'incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012

Visti:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 con il quale è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 27.12.2002, n. 286;
- i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 con i quali è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- il decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, con legge 1 agosto 2012, n. 122, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" e visto in particolare l'art. 1, comma 5, primo periodo, che prevede che i Presidenti delle tre Regioni (Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia) interessati dal sisma possano adottare "idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi" per le attività di ricostruzione;
- l'art.10, comma 15, decreto legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 5 dell'art. 1 del decreto legge n. 74/2012, entrato in vigore il 26 giugno 2012, che prevede che i Presidenti delle Regioni, in qualità di Commissari delegati, possano costituire apposita struttura commissariale;
- il comma 1 lettera a) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, che dispone che i

Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscano, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, "...le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici, danneggiati dagli eventi sismici, con priorità per quelli adibiti all'uso scolastico o educativo per la prima infanzia, e delle strutture universitarie, nonché degli edifici municipali, delle caserme in uso all'amministrazione della difesa e degli immobili demaniali o di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, formalmente dichiarati di interesse storico artistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì compresi nel piano le opere di difesa del suolo e le infrastrutture e gli impianti pubblici di bonifica per la difesa idraulica e per l'irrigazione. Qualora la programmazione della rete scolastica preveda la costruzione di edifici in sedi nuove e diverse, le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono comunque prioritariamente destinate a tale scopo...";

- il comma 1 lettera b) dell'articolo 4 del decreto legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 1 agosto 2012, il quale dispone altresì che i Presidenti di Regione stabiliscono "...le modalità organizzative per consentire la pronta ripresa delle attività degli uffici delle amministrazioni statali, degli enti pubblici nazionali e delle agenzie fiscali nel territorio colpito dagli eventi sismici...";
- l'articolo 1 comma 459 della legge del 30 dicembre 2021 n.234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024" pubblicata sulla G.U. n. 310 del 31/12/2021 – Suppl. ordinario n. 49, che ha prorogato ulteriormente lo stato di emergenza al 31 dicembre 2022 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l'attività di ricostruzione;

Preso atto che il giorno 28 febbraio 2020 si è insediato in qualità di Presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini che ricopre pertanto, in continuità con l'incarico precedente, a far data dal 29 dicembre 2014, anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il dispositivo dell'art. 1 del decreto legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazione, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Richiamata la Deliberazione di Giunta regionale n. 1288 del 27 luglio 2022 che ha approvato l'Aggiornamento infra-annuale dell'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche 2022, ai sensi dell'art. 26, comma 2, del D.L. 17 maggio 2022, n. 50 (convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91);

Vista la Delibera della Giunta Regionale n° 1051 in data 27 giugno 2022 con la quale sono state approvate le modifiche ed integrazioni al programma delle Opere Pubbliche e Beni Culturali ed i Piani Annuali 2013-14-15-16-18 aggiornate al 01 giugno 2022 e la successiva Ordinanza n. 11 del 06 luglio 2022;";

Richiamata l'Ordinanza n. 18 del 16 giugno 2021 con la quale il Commissario delegato ha aggiornato il Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica, rimodulando gli stanziamenti previsti;

Richiamata l'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 "Rimodulazione dei Programmi Operativi: Scuole, Municipi e Casa, degli interventi per le Chiese immediate e temporanee, per gli Edifici Pubblici temporanei (EPT III), per i traslochi e depositi mobili privati e per le ONLUS. Approvazione aggiornamento al 31 marzo 2022" con la quale si rimodulano i finanziamenti stanziati a copertura dei programmi di intervento di prima emergenza in particolare su scuole, municipi ed edifici di culto, all'interno dei quali sono inserite alcune opere tuttora in corso o di cui devono essere appaltati lotti finali o di completamento.

Richiamata l'Ordinanza n. 2 del 20 gennaio 2021 "Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni del Commissario Delegato: da SMS, dal Concerto di Campovolo, dal Concerto di Bologna, dal Conto Corrente regionale, per la realizzazione di interventi di recupero o per la ricostruzione di beni pubblici danneggiati dagli eventi sismici di maggio 2012 – Modifiche all'Ordinanza 37/2013 poi modificata e integrata dalle Ordinanze 1/2014, 30/2014, 60/2014, 27/2015, 44/2016, 55/2016, 26/2017, 23/2018 e 15/2020. Approvazione delle modifiche al Programma delle Donazioni", con cui si aggiorna il relativo programma di finanziamenti ad un elenco di opere, in parte complementare al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, alcune delle quali risultano tuttora in corso o da appaltare.

Visto il D.lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.;

Rilevato l'incremento rilevante dei costi delle materie prime e dell'energia degli ultimi mesi, oltre alla peculiare congiuntura del mercato delle costruzioni, che stanno comportando non poche difficoltà nello svolgimento dei cantieri e nel buon esito delle procedure di affidamento dei lavori.

Visto il Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106, come aggiornata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e decreti correlati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili", che all'art. 1-septies introduce disposizioni urgenti in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, in deroga al "Codice dei contratti pubblici", introducendo meccanismi di compensazione straordinaria a favore degli appaltatori ed istituendo un fondo nazionale cui le stazioni appaltanti possono attingere nel caso di mancata copertura di tale spesa non prevista all'interno dei quadri tecnici economici degli interventi.

Visto il Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022" «Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.» che, all'art. 29, introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contratti pubblici, stabilendo in particolare l'obbligatorio inserimento, nei documenti di gara iniziali, delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del "Codice dei contratti pubblici".

Visto il Decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, recante "Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina";

Visto il Decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, recante "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,

produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina” e in particolare l’art. 26 rubricato “Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori”, che stabilisce ulteriori e diversi criteri di compensazione straordinaria per i cantieri avviati le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021.

Visto il Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, recante “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali e in particolare l’articolo 17 (comma 4) rubricato “Disposizioni urgenti in materia di eventi sismici”, che autorizza il Presidente della Regione Emilia-Romagna in qualità di commissario delegato alla ricostruzione, alla spesa di 10 milioni di euro destinati all’incremento dei costi per le opere i cui bandi sono pubblicati entro il 31 dicembre 2022.

Dato atto della ricognizione effettuata nel mese di ottobre 2022, da parte dell’Agenzia Regionale per la Ricostruzione – sisma 2012, rispetto alle esigenze dei 15 Comuni del cratere come definito dall’Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, da considerarsi prioritarie.

Ritenuto pertanto opportuno, in conseguenza di quanto sopra:

- costituire un “fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali” destinato prioritariamente agli Enti attuatori del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali allo scopo di compensare l’incremento dei costi per le sole opere i cui bandi sono o saranno pubblicati entro il 31 dicembre 2022, che risultino inseriti nei Piani Attuativi di cui all’Ordinanza commissariale N. 11 del 6 giugno 2022 e ss.mm.ii. e che abbiano già conseguito l’attestazione di congruità della spesa oppure già presentato il progetto esecutivo dell’intervento presso l’Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012;
- ordinare le richieste di utilizzo del “fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali” in base alla data di presentazione delle stesse, che costituirà titolo prioritario per l’accesso al suddetto fondo speciale utilizzabile fino ad esaurimento;
- consentire l’utilizzo del “fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali” quale finanziamento aggiuntivo rispetto al Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all’Ordinanza commissariale N. 11 del 6 giugno 2022 e ss.mm.ii., prevedendo una dotazione iniziale di 10 milioni di euro, come disposto dal Decreto Legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, all’articolo 17 comma 4;
- consentire altresì l’accesso al “fondo integrativo per l’incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali” agli Enti attuatori di altri interventi di ricostruzione pubblica finanziati attraverso l’Ordinanza n. 18 del 16 giugno 2021, l’Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2022 e l’Ordinanza n. 2 del 20 gennaio 2021, con priorità minore rispetto agli interventi del Programma;

Sentite le amministrazioni interessate;

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001, n.43 recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e s.m.i.;

Visti altresì:

- il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", e ss. mm.;
- la Deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 31/01/2022 ad oggetto "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza anni 2022-2024, di transizione al Piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";

Tutto ciò premesso

DISPONE

- 1) Al fine di compensare l'aumento dei prezzi delle materie prime e dei costi di costruzione riscontrati nel corso delle annualità 2020-21-22, come disposto dal Decreto-legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, all'articolo 17 comma 4, è costituito un "fondo integrativo per l'incremento costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali".
- 2) Per l'accesso al "fondo integrativo per l'incremento costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali" è approvato il Regolamento, allegato alla presente Ordinanza, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.
- 3) Al fine di garantire la migliore utilizzazione delle risorse disponibili, il Commissario delegato potrà con proprio atto disporre il ri-finanziamento degli interventi inseriti nel Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali che abbiano già conseguito l'attestazione di congruità della spesa, per interventi che presentino i requisiti specificati.
- 4) Il "fondo integrativo per l'incremento dei costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali" costituirà un finanziamento aggiuntivo del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali di cui all'Ordinanza commissariale N. 11 del 6 giugno 2022 e ss.mm.ii. (e delle altre ordinanze richiamate all'art. 2 comma 2) e prevede una dotazione di 10 milioni di euro, come disposto dal Decreto Legge 9 agosto 2022 n.115, convertito con modificazioni dalla Legge 21 settembre 2022 n. 142, all'articolo 17 comma 4
- 5) L'effettiva erogazione dei finanziamenti aggiuntivi del fondo di cui al comma 1 è autorizzata per l'importo di 1 milione di € per l'anno 2023 e 9 milioni di € per l'anno 2024.

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Stefano Bonaccini

(firmato digitalmente)

ALLEGATO: REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AL FONDO INTEGRATIVO

Art. 1 - beneficiari

- 1) Il fondo di cui al punto 1 dell'Ordinanza è destinato ai Soggetti attuatori del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali allo scopo di compensare l'incremento dei costi per le opere inserite nei Piani Attuativi di cui all'Ordinanza commissariale N. 11 del 6 giugno 2022 e ss.mm.ii., per le quali risulti, alla data di entrata in vigore della presente ordinanza, l'attestazione di congruità o comunque il deposito del progetto esecutivo, e i cui bandi siano pubblicati - o ripubblicati nel caso di aggiudicatari rinunciatari o falliti o gare deserte - entro il 31 dicembre 2022.
- 2) Allo stesso fondo di cui al punto 1 dell'Ordinanza possono accedere anche i Soggetti attuatori di altri interventi di ricostruzione pubblica, finanziati attraverso l'Ordinanza n. 18 del 16 giugno 2021 "Programma per il ripristino, la riparazione ed il potenziamento del patrimonio di edilizia residenziale pubblica", l'Ordinanza n. 9 del 3 maggio 2021 "Rimodulazione dei Programmi Operativi" e l'Ordinanza n. 2 del 20 gennaio 2021 "Assegnazione delle risorse provenienti dalle donazioni del Commissario Delegato", alle stesse condizioni indicate dal comma 1.
- 3) Sono escluse dall'accesso al suddetto fondo le richieste di compensazione degli incrementi dei costi per cantieri già avviati o le cui offerte siano state presentate entro il 31 dicembre 2021; tali richieste dovranno invece essere trattate ai sensi del Decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con Legge 23 luglio 2021, n. 106, come aggiornata dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234, e decreti correlati del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, Decreto-legge 17 maggio 2022 n. 50, convertito con Legge 15 luglio 2022, n. 91.

Art. 2 - modalità di presentazione delle richieste

- 1) I Soggetti attuatori degli interventi possono presentare richiesta di accesso al "fondo integrativo per l'incremento costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali" agli uffici dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione – Sisma 2012; tale richiesta, a firma del Legale rappresentante, dovrà essere corredata da:
 - a. una relazione descrittiva a firma del RUP che contenga anche l'indicazione del cronoprogramma procedimentale che consenta la pubblicazione del bando di gara entro la scadenza del 31 dicembre 2022;
 - b. Quadro Tecnico Economico (QTE) generale dell'intervento;

- c. computo metrico estimativo ed elenco prezzi unitari aggiornati all'elenco regionale dei prezzi delle opere pubbliche che verrà posto a base di gara;
 - d. una dichiarazione aggiornata del proprietario o del legale rappresentante dell'ente attuatore relativa alla copertura finanziaria della spesa prevista, con esplicito riferimento alle varie fonti di finanziamento pubbliche e private ricevute per lo stesso intervento o per altri interventi comunque riferiti allo stesso edificio;
 - e. nel caso di presenza di co-finanziamenti, andranno presentati altresì i rispettivi QTE ed i computi metrici estimativi distinti per fonte di finanziamento.
- 2) I Soggetti attuatori di cui all'art. 1 comma 1 del presente Regolamento dovranno trasmettere la richiesta unitamente alla documentazione progettuale aggiornata all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 tramite il modulo di interfaccia con il sistema di conservazione "Sacer" (Sistema per l'Archivio di Conservazione dell'Emilia-Romagna, del Polo Archivistico Regionale dell'Emilia-Romagna), denominato "Preingest (PING)" (<https://parer.regione.emilia-romagna.it/index.html>); le modalità per l'accesso, il caricamento della documentazione e la modulistica da adottare sono stabilite con il Decreto n. 1208 del 29 luglio 2021 del Commissario delegato.
- 3) I soggetti attuatori di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento dovranno trasmettere la richiesta unitamente alla documentazione progettuale aggiornata all'Agenzia Regionale per la Ricostruzione - Sisma 2012 tramite PEC da inviare a tecnicosisma@postacert.regione.emilia-romagna.it
- 4) Nel caso di più fonti di finanziamento pubbliche e private per lo stesso intervento, i maggiori costi dovranno essere ripartiti in maniera coerente con la ripartizione delle opere sulle varie fonti di finanziamento.

Art. 3 - modalità di assegnazione e liquidazione dei finanziamenti aggiuntivi

- 1) Le richieste sono ordinate in base alla data di presentazione delle stesse che costituirà titolo prioritario per l'accesso al "fondo integrativo per l'incremento costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali" utilizzabile fino ad esaurimento. Viene altresì data priorità agli interventi di competenza dei 15 Comuni del cratere come definito dall'Ordinanza n. 8 del 17 marzo 2021, ai progetti che hanno già conseguito l'attestazione di congruità della spesa all'approvazione della presente ordinanza, ed agli interventi di cui all'art. 1 comma 1 rispetto a quelli di cui all'art. 1 comma 2 del presente Regolamento.
- 2) L'istruttoria è affidata al Settore Gestione tecnica degli Interventi di Ricostruzione e Gestione dei Contratti dell'Agenzia Regionale per la Ricostruzione Sisma 2012,

che valuta la necessità e l'ammissibilità del maggior costo del progetto rispetto a quello quantificato in sede di precedente attestazione di congruità o rispetto all'importo a Piano (per i progetti esecutivi che ancora ne sono privi) ai sensi dell'Ordinanza commissariale N. 11 del 6 giugno 2022 e ss.mm.ii. (o ai sensi delle ordinanze che finanziano l'intervento nel caso di cui all'art. 1 comma 2), fermo restando che l'aumento dei costi del progetto non può derivare dalla realizzazione di opere nuove o aggiuntive rispetto a quelle preesistenti danneggiate dal sisma o a quanto già contenuto nel progetto oggetto di attestazione di congruità della spesa.

- 3) I contributi spettanti, all'interno dei quadri tecnico-economici di progetto, per le prestazioni professionali e le spese tecniche dei professionisti abilitati, per le indagini e prelievi finalizzati a valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione, per le prove di laboratorio connesse, per le prestazioni professionali geologiche a supporto della redazione del progetto strutturale, per la gestione tecnico-amministrativa della procedura di gara e della rendicontazione della spesa (solo per Soggetti attuatori diversi dalle Pubbliche Amministrazioni), nonché per le ulteriori prestazioni professionali, strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento, che esulano dall'ordinaria attività tecnica connessa con la riparazione o il ripristino di un'opera pubblica o di un bene culturale, possono essere rideterminati, su richiesta del Soggetto attuatore, sulla base del nuovo importo lavori ammissibile ai sensi della presente ordinanza, secondo le modalità ed i limiti previsti nel Protocollo d'intesa tra il Commissario delegato ed i rappresentanti degli ordini professionali del 22 luglio 2013, approvato con decreto del Commissario delegato n. 928 del 23/09/2013.
- 4) Nel caso di interventi con fondi già assegnati sulla base di una precedente attestazione di congruità della spesa, il Commissario delegato provvede con proprio decreto all'assegnazione del finanziamento del maggiore importo, acquisito l'aggiornamento dell'attestazione di congruità della spesa da parte del Settore Gestione tecnica degli Interventi di Ricostruzione e Gestione dei Contratti.
- 5) Nel caso di interventi per i quali è in corso l'istruttoria del progetto esecutivo all'approvazione della presente ordinanza, il Commissario delegato provvede con proprio decreto all'assegnazione del finanziamento complessivo comprensivo dell'importo eccedente rispetto al Piano (o all'ordinanza corrispondente nei casi di cui all'art. 1 comma 2), acquisita l'attestazione di congruità della spesa da parte del Settore Gestione tecnica degli Interventi di Ricostruzione e Gestione dei Contratti.
- 6) Il finanziamento aggiuntivo assegnato a valere sul "fondo speciale per l'incremento costi del Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali" non modifica le modalità di erogazione dei contributi stabilite con Regolamento del Commissario delegato per gli interventi del Programma.